



UIV - ALBA, 27 OTTOBRE 2017

*I segni del territorio:
DO, IG, zone vocate,
menzioni geografiche
e sottozone nel TU del Vino*

DUILIO CORTASSA

Legge 12 dicembre 2016, n. 238

TU del Vino

DISCIPLINA ORGANICA DELLA COLTIVAZIONE DELLA VITE E DELLA PRODUZIONE E DEL
COMMERCIO DEL VINO

ART. 1

PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE

IL VINO, PRODOTTO DELLA VITE, LA VITE E I TERRITORI VITICOLI, QUALI FRUTTO DEL LAVORO, DELL'INSIEME DELLE COMPETENZE, DELLE CONOSCENZE, DELLE PRATICHE E DELLE TRADIZIONI, COSTITUISCONO UN PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE DA TUTELARE E VALORIZZARE NEGLI ASPETTI DI SOSTENIBILITÀ SOCIALE, ECONOMICA, PRODUTTIVA, AMBIENTALE E CULTURALE.

Legge 12 dicembre 2016, n. 238

TU del Vino

DISCIPLINA ORGANICA DELLA COLTIVAZIONE DELLA VITE E DELLA
PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEL VINO

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

LA PRESENTE LEGGE RECA LE NORME NAZIONALI PER LA PRODUZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE, LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, LE MENZIONI TRADIZIONALI, L'ETICHETTATURA E LA PRESENTAZIONE, LA GESTIONE, I CONTROLLI E IL SISTEMA SANZIONATORIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI DI CUI AI REGOLAMENTI (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 DICEMBRE 2013, E N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 DICEMBRE 2013 NONCHÉ' AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1149 DELLA COMMISSIONE, DEL 15 APRILE 2016, E AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1150 DELLA COMMISSIONE DEL 15 APRILE 2016.

Legge 12 dicembre 2016, n. 238

TU del Vino

DISCIPLINA ORGANICA DELLA COLTIVAZIONE DELLA VITE E
DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEL VINO

IL C.P.I. ELENCA NEL CONCETTO DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ANCHE LE DO E LE IG.

LA LEGGE 238/2016 HA INDIVIDUATO REQUISITI ULTERIORI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE:

LA DOCG È RISERVATA AI VINI GIÀ RICONOSCIUTI DOC DA ALMENO 7 ANNI

LA DOC È RISERVATA AI VINI PROVENIENTI DA ZONE GIÀ RICONOSCIUTE DA ALMENO 5 ANNI

LA IGT È RISERVATA AI VINI PROVENIENTI DALLA RISPETTIVA ZONA VITICOLA A CONDIZIONE CHE LA RICHIESTA SIA RAPPRESENTATIVA DI ALMENO IL 20% DEI VITICOLTORI INTERESSATI E DI ALMENO IL 20 PER CENTO DELLA SUPERFICIE TOTALE DEI VIGNETI

DENOMINAZIONE DI ORIGINE

IL LEGISLATORE NAZIONALE AVEVA TRADIZIONALMENTE INDIVIDUATO NELLA NORMATIVA INTERNA LE DEFINIZIONI DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE E DI INDICAZIONE GEOGRAFICA. L'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164, CHE SOSTITUIVA I DPR 12 LUGLIO 1963, N. 930 E 24 MAGGIO 1967, N. 506, PREVEDEVA GIÀ AL PRIMO ARTICOLO LE DUE DEFINIZIONI, RISERVATE AI MOSTI E AI VINI.

DENOMINAZIONE DI ORIGINE

(ART. 1 , CO. 1, D.LGS. 61/2010; ART. 34 REG. CE N. 479/2008)

NOME DI UNA REGIONE, DI UN LUOGO DETERMINATO O, IN CASI ECCEZIONALI, DI UN PAESE, CHE SERVE A DESIGNARE UN PRODOTTO AGRICOLO O ALIMENTARE ORIGINARIO DI TALE LUOGO, LA CUI QUALITÀ O LE CUI CARATTERISTICHE SONO DOVUTE ESSENZIALMENTE O ESCLUSIVAMENTE ALL'AMBIENTE GEOGRAFICO, INCLUSI I FATTORI NATURALI E UMANI, E LA CUI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE ED ELABORAZIONE AVVENGANO IN TALE ZONA GEOGRAFICA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE

(ART. 3 , CO. 1, E 2, D.LGS. 61/2010)

1. LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA (DOP) CON RIGUARDO AI PRODOTTI DI CUI AL PRESENTE DECRETO, SI CLASSIFICANO IN:

- A) DENOMINAZIONI DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA (DOCG);
- B) DENOMINAZIONI DI ORIGINE CONTROLLATA (DOC).

2. LE DOCG E LE DOC SONO LE MENZIONI SPECIFICHE TRADIZIONALI UTILIZZATE DALL'ITALIA PER DESIGNARE I PRODOTTI VITIVINICOLI DOP, COME REGOLAMENTATI DALLA COMUNITÀ EUROPEA.

DENOMINAZIONE DI ORIGINE

(ART. 26 , LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238)

CON L'APPROVAZIONE DEL TU, LA DEFINIZIONE DI DOP E DI IGP NON È PIÙ CONTENUTA NELLA NORMA INTERNA, MA È SOLO PREVISTA PER RIMANDO ALLA NORMA EUROPEA.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LA DEFINIZIONE DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE E QUELLA DI INDICAZIONE GEOGRAFICA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI SONO QUELLE STABILITE DALL'ARTICOLO 93 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013

DENOMINAZIONE DI ORIGINE

(ART. 3 , LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238)

C) CON LE SIGLE «DOP» E «IGP» SI INTENDONO LE ESPRESSIONI «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA» E «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA», ANCHE AL PLURALE, COME PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 PER I PRODOTTI VITIVINICOLI; D) CON LE SIGLE «DOCG» E «DOC» SI INTENDONO LE MENZIONI SPECIFICHE TRADIZIONALI «DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA» E «DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA» UTILIZZATE DALL'ITALIA PER I PRODOTTI VITIVINICOLI A DOP; E) CON LA SIGLA «DO» SI INTENDONO IN MANIERA UNITARIA LE SIGLE «DOCG» E «DOC»; F) CON LA SIGLA «IGT» SI INTENDE LA MENZIONE SPECIFICA TRADIZIONALE «INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA» UTILIZZATA DALL'ITALIA PER I PRODOTTI VITIVINICOLI A IGP; CON LA SIGLA «IG» SI INTENDE L'ESPRESSIONE «INDICAZIONE GEOGRAFICA», COMPRENSIVA DELLE SIGLE IGT E IGP

DENOMINAZIONE DI ORIGINE

(ART. 93 REG. UE N. 1308/2013)

NOME DI UNA REGIONE, DI UN LUOGO DETERMINATO O, IN CASI ECCEZIONALI E DEBITAMENTE GIUSTIFICATI, DI UN PAESE CHE SERVE A DESIGNARE UN PRODOTTO VITIVINICOLO, CONFORME AI SEGUENTI REQUISITI: I) LA QUALITÀ E LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO SONO DOVUTE ESSENZIALMENTE O ESCLUSIVAMENTE A UN PARTICOLARE AMBIENTE GEOGRAFICO E AI SUOI FATTORI NATURALI E UMANI; II) LE UVE DA CUI È OTTENUTO IL PRODOTTO PROVENGONO ESCLUSIVAMENTE DA TALE ZONA GEOGRAFICA; III) LA PRODUZIONE AVVIENE IN DETTA ZONA GEOGRAFICA E IV) IL PRODOTTO È OTTENUTO DA VARIETÀ DI VITI APPARTENENTI ALLA SPECIE *VITIS VINIFERA*;

Requisiti:

- LA QUALITÀ E LE CARATTERISTICHE DEL VINO DEVONO DERIVARE ESSENZIALMENTE O ESCLUSIVAMENTE DAL PARTICOLARE AMBIENTE GEOGRAFICO E DAI SUOI FATTORI NATURALI E UMANI
- LE UVE DA CUI È OTTENUTO DEVONO PROVENIRE ESCLUSIVAMENTE DA TALE ZONA GEOGRAFICA
- LA SUA PRODUZIONE DEVE AVVENIRE IN DETTA ZONA
- DEVE ESSERE OTTENUTO DA VARIETÀ DI VITI APPARTENENTI ALLA SPECIE *VITIS VINIFERA*

INDICAZIONE GEOGRAFICA

NOME DI UNA REGIONE, DI UN LUOGO DETERMINATO O, IN CASI ECCEZIONALI, DI UN PAESE CHE SERVE A DESIGNARE UN PRODOTTO AGRICOLO O ALIMENTARE COME ORIGINARIO DI TALE LUOGO DETERMINATO E DEL QUALE UNA DETERMINATA QUALITÀ, LA REPUTAZIONE O ALTRE CARATTERISTICHE POSSONO ESSERE ATTRIBUITE A TALE ORIGINE GEOGRAFICA E LA CUI PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE E/O ELABORAZIONE AVVENGONO IN TALE ZONA GEOGRAFICA

INDICAZIONE GEOGRAFICA

(ART. 93 REG. UE N. 1308/2013)

L'INDICAZIONE CHE SI RIFERISCE A UNA REGIONE, A UN LUOGO DETERMINATO O, IN CASI ECCEZIONALI E DEBITAMENTE GIUSTIFICATI, A UN PAESE, CHE SERVE A DESIGNARE UN PRODOTTO VITIVINICOLO, CONFORME AI SEGUENTI REQUISITI: I) POSSIEDE QUALITÀ, NOTORIETÀ O ALTRE PECULIARITÀ ATTRIBUIBILI A TALE ORIGINE GEOGRAFICA; II) LE UVE DA CUI È OTTENUTO PROVENGONO PER ALMENO L'85 % ESCLUSIVAMENTE DA TALE ZONA GEOGRAFICA; III) LA PRODUZIONE AVVIENE IN DETTA ZONA GEOGRAFICA E IV) È OTTENUTO DA VARIETÀ DI VITI APPARTENENTI ALLA SPECIE VITIS VINIFERA O DA UN INCROCIO TRA LA SPECIE VITIS VINIFERA E ALTRE SPECIE DEL GENERE VITIS.

Requisiti:

L' UVA DEVE POSSEDERE QUALITÀ, NOTORIETÀ O ALTRE PECULIARITÀ PROPRIE DI TALE ORIGINE GEOGRAFICA

LE UVE DA CUI È OTTENUTO DEVONO PROVENIRE PER ALMENO L'85%, ESCUSIVAMENTE DA TALE ZONA GEOGRAFICA

LA SUA PRODUZIONE DEVE AVVENIRE IN DETTA ZONA GEOGRAFICA

IL VINO DEVE ESSERE OTTENUTO DA VARIETÀ DI VITI APPARTENENTI ALLA SPECIE VITIS VINIFERA O DA UN INCROCIO TRA LA SPECIE VITIS VINIFERA E ALTRE SPECIE DEL GENERE VITIS.

Produzione nella zona

(ART. 93 REG. UE N. 1308/2013)

LA PRODUZIONE COMPRENDA TUTTE LE OPERAZIONI ESEGUITE, DALLA VENDEMMIA DELL'UVA FINO AL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI VINIFICAZIONE, ESCLUSI I PROCESSI SUCCESSIVI ALLA PRODUZIONE.

Terroir

L'OCM VINO, ALL'ARTICOLO 34, POI DIVENTATO ARTICOLO 118-TER DEL REGOLAMENTO UNICO OCM, TRASFUSO INFINE NELL'ARTICOLO 93 DEL REGOLAMENTO (UE) 1308/2013, LEGA LA DO AL NOME DI UNA REGIONE, DI UN LUOGO DETERMINATO O, IN CASI ECCEZIONALI, DI UN PAESE CHE SERVE A DESIGNARE UN VINO;

LE QUALITÀ DI UN VINO A DO DEVONO ESSERE DOVUTE ESSENZIALMENTE O ESCLUSIVAMENTE AD UN PARTICOLARE AMBIENTE GEOGRAFICO ED AI SUOI FATTORI NATURALI E UMANI.

Invece un vino a I.G.

UN VINO A IGP, INVECE, DOVRÀ POSSEDERE QUALITÀ, NOTORIETÀ O ALTRE CARATTERISTICHE SPECIFICHE ATTRIBUIBILI A TALE ORIGINE GEOGRAFICA;

IN ENTRAMBI I CASI LA PRODUZIONE DEVE AVVENIRE NEL LUOGO MA, COME SI VEDE, UN LINGUAGGIO CON PROFONDE SFUMATURE DI DIVERSITÀ

La protezione per una DO o per una IG

(ART. 35, I C., LETT. F) LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238)

PER OTTENERE LA PROTEZIONE PER UNA DO O PER UNA IG, DEVONO ESSERE PRIMA DI TUTTO INDICATI GLI ELEMENTI CHE EVIDENZIANO TALE LEGAME, CIOÈ LE RAGIONI PER CUI LE QUALITÀ DI QUEL VINO SONO DOVUTE ESSENZIALMENTE O ESCLUSIVAMENTE AD UN PARTICOLARE AMBIENTE GEOGRAFICO ED AI SUOI FATTORI NATURALI E UMANI. GLI ELEMENTI CHE EVIDENZIANO QUEL LEGAME SPIEGANO IN CHE MISURA LE CARATTERISTICHE DELLA ZONA GEOGRAFICA LIMITATA INCIDONO SUL PRODOTTO FINITO

La zona di produzione delle uve

IL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 164/1992 INTENDEVA PER DOCG E DOC I NOMI GEOGRAFICI E LE QUALIFICAZIONI GEOGRAFICHE DELLE CORRISPONDENTI ZONE DI PRODUZIONE, USATI PER DESIGNARE I VINI, LE CUI CARATTERISTICHE DIPENDONO DALLE CONDIZIONI NATURALI, CORRELATE ALLA VOCAZIONE VITIVINICOLA.

L'OCM VINO PREVEDEVA ALL'ARTICOLO 35, SECONDO COMMA, LETTERA D), CHE FOSSE DELIMITATA LA RELATIVA ZONA GEOGRAFICA

La zona di produzione delle uve

(ART. 35, LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238).

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEI VINI A DOP E IGP,

- DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI PRODUZIONE
 - ELEMENTI CHE EVIDENZIANO IL LEGAME DEL PRODOTTO A DOP O IGP CON IL TERRITORIO, CIOÈ
 - LE QUALITÀ E LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DOVUTE ESSENZIALMENTE O ESCLUSIVAMENTE A QUEL PARTICOLARE AMBIENTE GEOGRAFICO E AI SUOI FATTORI NATURALI E UMANI
- > ARTICOLI 93 E 94 REG. CE 1308/2013.

La zona di imbottigliamento

(ART. 35, LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238).

CORRISPONDE A QUELLA DELLA ZONA DI VINIFICAZIONE O ELABORAZIONE. QUINDI, È PREVISTA UNA

- ZONA DI PRODUZIONE DELLE UVE, CHE POTRÀ O NON POTRÀ CORRISPONDERE ALLA
- ZONA DI VINIFICAZIONE O ELABORAZIONE;
- QUEST'ULTIMA POTRÀ O, A VOLTE, NON POTRÀ CORRISPONDERE ALLA ZONA DI IMBOTTIGLIAMENTO.

Toponimo o Sottozona

ART. 7, C. 7, LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE NOMI CORRISPONDENTI A FRAZIONI O COMUNI O ZONE AMMINISTRATIVAMENTE DEFINITE O SOTTOZONE, LOCALIZZATI ALL'INTERNO DELLA ZONA DI PRODUZIONE DEI VINI DOCG O DOC, È CONSENTITA PER LE PRODUZIONI CLASSIFICATE NELLE DOCG O DOC, A CONDIZIONE CHE SIA ESPRESSAMENTE PREVISTA UNA LISTA POSITIVA NEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEI SINGOLI VINI DI CUI TRATTASI E DEVE AVVENIRE NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI E DELLE MODALITÀ STABILITE CON APPOSITO DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Toponimo o Sottozona

ART. 4, C. 3, LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

NELL'AMBITO DI UNA ZONA DI PRODUZIONE POSSONO SUSSISTERE AREE PIÙ RISTRETTE, DENOMINATE SOTTOZONE, AVENTI SPECIFICHE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O TRADIZIONALMENTE NOTE, DESIGNATE CON SPECIFICO NOME GEOGRAFICO O STORICOGEOGRAFICO, ANCHE CON RILEVANZA AMMINISTRATIVA, PURCHÉ ESPRESSAMENTE PREVISTE E PIÙ RIGIDAMENTE DISCIPLINATE NEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E PURCHÉ VENGANO ASSOCIATE ALLA RELATIVA DENOMINAZIONE DI ORIGINE. LE SOTTOZONE DELLE DOC POSSONO ESSERE PROMOSSE A DOCG SEPARATAMENTE O CONGIUNTAMENTE ALLA DOC PRINCIPALE.

La sottozona

(ART. 4 , C. 2 E 5, D.LGS. 61/2010)

SOLTANTO LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE POSSONO PREVEDERE AL LORO INTERNO L'INDICAZIONE DI ZONE ESPRESSAMENTE DELIMITATE, COMUNEMENTE DENOMINATE SOTTOZONE, CHE DEVONO AVERE PECULIARITÀ AMBIENTALI O TRADIZIONALMENTE NOTE, ESSERE DESIGNATE CON UNO SPECIFICO NOME GEOGRAFICO, STORICO-GEOGRAFICO O AMMINISTRATIVO, DEVONO ESSERE ESPRESSAMENTE PREVISTE NEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE ED ESSERE PIÙ RIGIDAMENTE DISCIPLINATE.

LE ZONE ESPRESSAMENTE DELIMITATE E LE SOTTOZONE DELLE DOC POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE COME DOC AUTONOME, ... E POSSONO ESSERE PROMOSSE A DOCG SEPARATAMENTE O CONGIUNTAMENTE ALLA DOC PRINCIPALE.

Il nome geografico

(ART. 4 , C. 4, D.LGS. 61/2010)

LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE NOMI GEOGRAFICI CORRISPONDENTI A FRAZIONI O COMUNI O ZONE AMMINISTRATIVE DEFINITE, LOCALIZZATE ALL'INTERNO DELLA ZONA DI PRODUZIONE DEI VINI DOCG E DOC, È CONSENTITA SOLO PER TALI PRODUZIONI, A CONDIZIONE CHE SIA ESPRESSAMENTE PREVISTA UNA LISTA POSITIVA DEI CITATI NOMI GEOGRAFICI AGGIUNTIVI NEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DI CUI TRATTASI ED IL PRODOTTO COSÌ RIVENDICATO SIA VINIFICATO SEPARATAMENTE. TALE POSSIBILITÀ NON È AMMESSA NEI DISCIPLINARI CHE PREVEDONO UNA O PIÙ SOTTOZONE, FATTI SALVI I CASI PREVISTI DALLA PREESISTENTE NORMATIVA.

La sottozona

(ART. 29, C. 2 E 5, , LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238)

SOLO LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE POSSONO PREVEDERE AL LORO INTERNO L'INDICAZIONE DI ZONE ESPRESSAMENTE DELIMITATE, COMUNEMENTE DENOMINATE SOTTOZONE, CHE DEVONO AVERE PECULIARITÀ AMBIENTALI O TRADIZIONALMENTE NOTE, ESSERE DESIGNATE CON UNO SPECIFICO NOME GEOGRAFICO, STORICO-GEOGRAFICO O AMMINISTRATIVO, ESSERE ESPRESSAMENTE PREVISTE NEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE ED ESSERE DISCIPLINATE PIÙ RIGIDAMENTE.

LE ZONE ESPRESSAMENTE DELIMITATE O SOTTOZONE DELLE DOC POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE COME DOC AUTONOME, ..., E POSSONO ESSERE PROMOSSE A DOCG SEPARATAMENTE O CONGIUNTAMENTE ALLA DOC PRINCIPALE.

L'unità geografica

(ART. 29, C. 4, , LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238)

PER I VINI A DOP È CONSENTITO IL RIFERIMENTO A UNITÀ GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE, PIÙ PICCOLE DELLA ZONA DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE, LOCALIZZATE ALL'INTERNO DELLA STESSA ZONA DI PRODUZIONE ED ELENcate IN UNA LISTA, A CONDIZIONE CHE IL PRODOTTO SIA VINIFICATO SEPARATAMENTE E APPOSITAMENTE RIVENDICATO NELLA DENUNCIA ANNUALE DI PRODUZIONE DELLE UVE PREVISTA DALL'ARTICOLO 37. TALI UNITÀ GEOGRAFICHE DEVONO ESSERE ESPRESSAMENTE DELIMITATE E POSSONO CORRISPONDERE A COMUNI, FRAZIONI O ZONE AMMINISTRATIVE OVVERO AD AREE GEOGRAFICHE LOCALI DEFINITE. LA LISTA DELLE UNITA' GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE E LA RELATIVA DELIMITAZIONE DEVONO ESSERE INDICATE IN ALLEGATO AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE IN UN APPOSITO ELENCO.

Sottozona vs. Unità geografica

LA **SOTTOZONA** È UNA ZONA ESPRESSAMENTE DELIMITATA, CON PECULIARITÀ AMBIENTALI O TRADIZIONALMENTE NOTE, DESIGNATA CON UNO SPECIFICO NOME GEOGRAFICO, STORICO-GEOGRAFICO O AMMINISTRATIVO, CHE

- È DISCIPLINATA PIÙ RIGIDAMENTE
- PUÒ ESSERE RICONOSCIUTE COME DOC AUTONOMA
- PUÒ ESSERE PROMOSSA A DOCG SEPARATAMENTE ALLA DOC PRINCIPALE

L'**UNITÀ GEOGRAFICA**, PIÙ PICCOLA DELLA ZONA DI PRODUZIONE, È DELIMITATE E PUÒ CORRISPONDERE A COMUNI, FRAZIONI O ZONE AMMINISTRATIVE O AD AREE GEOGRAFICHE LOCALI DEFINITE.

- LISTA E DELIMITAZIONE DELLE UNITÀ GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE È INDICATA IN ALLEGATO
- IL PRODOTTO È VINIFICATO E RIVENDICATO NELLA DENUNCIA DELLE UVE

Sottozona vs. Unità geografica

SIA LA **SOTTOZONA**, SIA L'**UNITÀ GEOGRAFICA**, SONO QUINDI PIÙ PICCOLE DELLA ZONA DI PRODUZIONE, MA LA SOTTOZONA DEVE AVERE **PECULIARITÀ AMBIENTALI** O TRADIZIONALMENTE NOTE CHE L'**UNITÀ GEOGRAFICA** NON DEVE AVERE.

NON È CHIARA LA DIFFERENZA TRA UNO SPECIFICO NOME GEOGRAFICO, STORICO-GEOGRAFICO O AMMINISTRATIVO, DA UN LATO E UN NOME CHE PUÒ CORRISPONDERE A COMUNI, FRAZIONI O ZONE AMMINISTRATIVE O AD AREE GEOGRAFICHE LOCALI DEFINITE, DALL'ALTRO.

LA SOTTOZONA È DISCIPLINATA PIÙ RIGIDAMENTE, MENTRE L'**UNITÀ GEOGRAFICA** NON POTRÀ MAI ESSERLO. INFATTI, SOLO LA SOTTOZONA POTRÀ ESSERE RICONOSCIUTE COME DOC AUTONOMA E POTRÀ ESSERE PROMOSSA A DOCG SEPARATAMENTE ALLA DOC PRINCIPALE

Sottozona vs. Unità geografica

IL CONSIGLIO DI STATO, CON LA SENTENZA N. 4883/2013 DEL 3 OTTOBRE 2013, HA RICOSTRUITO IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO CON RIGUARDO ALLA DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, DETTATA PRIMA DALLA LEGGE N. 164 DEL 1992 E, SUCCESSIVAMENTE, DALL'ORMAI ABROGATO D.LGS. N. 61 DEL 2010 ED HA CORRETTAMENTE STABILITO CHE I CONCETTI DI SOTTOZONA E DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE (*RECTIUS*, NOME GEOGRAFICO O, OGGI, UNITÀ GEOGRAFICA) DEVONO ESSERE TENUTI DISTINTI, IN QUANTO LE SOTTOZONE, OLTRE AD ESSERE CARATTERIZZATE DA DETERMINE PECULIARITÀ ED ESPRESSAMENTE PREVISTE NEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE, DEVONO ESSERE PIÙ RIGIDAMENTE DISCIPLINATE, MENTRE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NOMI GEOGRAFICI AGGIUNTIVI PER CONTRADDISTINGUERE I VINI DERIVANTI DA DETERMINE AREE DI PRODUZIONE ANCHE IN ASSENZA DI UNA PARTICOLARE E PIÙ RIGIDA REGOLAMENTAZIONE CONTENUTA NEL DISCIPLINARE.

Sottozona vs. Unità geografica

L'UNITÀ GEOGRAFICA HA, QUINDI, LA FUNZIONE (PIÙ LIMITATA) DI INDICARE CON PIÙ ESATTEZZA IL LUOGO DI PRODUZIONE E CONSENTE UNA PIÙ PRECISA QUALIFICAZIONE DEL PRODOTTO.

ANCHE L'INDIVIDUAZIONE DI SOTTOZONE DETERMINA UNA PIÙ PRECISA INDICAZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE, MA, A DIFFERENZA DELL'UNITÀ GEOGRAFICA, PER LE SOTTOZONE IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PREVEDE ANCHE UNA DIVERSA MODALITÀ PRODUTTIVA CHE DETERMINA (ANCHE PER QUESTO) UNA PIÙ PRECISA CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO.

Sottozona vs. Unità geografica

LE SU DELLA CASSAZIONE, CON LA SENTENZA N. 23395/2016 DEL 17 NOVEMBRE 2016, NELLA CAUSA RG 8796/2014, HANNO AFFERMATO CHE LA PREVISIONE DI UNA MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA, A DIFFERENZA DI UNA SOTTOZONA, NON È PREVISTA PER TUTELARE UN PARTICOLARE LEGAME DEL VINO AD UN DETERMINATO TERRITORIO AL PUNTO DI POTERE TRACCIARE DIFFERENZE QUALITATIVE E PRODUTTIVE TRA VINI DELLO STESSO TIPO CON DIVERSE MENZIONI, MA LA STESSA ASSOLVE LA FUNZIONE DI ULTERIORMENTE CONNOTARE IL (MEDESIMO) VINO, PRODOTTO NELLO STESSO MODO E SULL'UNICA AREA (*RIVISTA DIRITTO ALIMENTARE, ANNO XI, NUMERO 1, GENNAIO-MARZO 2017*).

Sottozona vs. Unità geografica

PROSEGUE LA SUPREMA CORTE OSSERVANDO “INFATTI, I REQUISITI DELLA SOTTOZONA SONO (SIA CON LA LEGGE 164/1992, SIA CON IL D.Lgs. 61/2010): 1) SPECIFICHE CARATTERISTICHE AMBIENTALI TRADIZIONALMENTE NOTE, 2) UNO SPECIFICO NOME GEOGRAFICO O STORICO-GEOGRAFICO, CON RILEVANZA AMMINISTRATIVA, 3) L’ESPRESSA PREVISIONE E INFINE 4) UNA DISCIPLINA PIÙ RIGIDA NEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE.

NON È QUINDI SUFFICIENTE INDIVIDUARE I DUE REQUISITI ALTERNATIVI, CIOÈ LE SPECIFICHE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E LA TRADIZIONALE NOTORIETÀ, DIMENTICANDO PROPRIO QUELLO MAGGIORMENTE IMPORTANTE, LE REGOLE MAGGIORMENTE RIGIDE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE.



Duilio Cortassa

**Piazza Vittorio Veneto, 12
10123 Torino
tel. 011 454 64 37
info@ljlex.eu**

**Via del Babuino, 51
00187 Roma
tel. 06 69 29 41 06
info@ljlex.eu**